SERIE GENERALE

Anno 138° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 settembre 1997, n. 291.

Proroga del regime transitorio previsto dagli articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di attività di recupero dei rifiuti. . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Gurro . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Novoli . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio provinciale di Vicenza . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Valmontone Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Manziana . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Barbarano Romano. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Attigliano . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Fallo . . . . . Pag. 9

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, concordato il 19 dicembre 1996 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici, FED.FP.CGIL/Medici-UIL/Medici-FIALS/Medici-CUMI AMFUP, Federazione sindacale medici dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA.-ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA, integrativo del CCNL della predetta apposita area per la dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 5 dicembre 1996 . . . . . . Pag. 9

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 5 agosto 1997, integrativo del CCNL della predetta apposita area per la dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 5 dicembre 1996 . . . . . Pag. 11

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, concordato il 18 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità dirigenza, integrativo del CCNL del predetto personale non medico con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 5 dicembre 1996 . . . . . . Pag. 13

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 5 agosto 1997, integrativo del CCNL del predetto personale non medico con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 5 dicembre 1996 . . . . . . Pag. 16

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 21 maggio 1996 del personale del comparto «Università», relativo al quadriennio normativo 1994-1997, concordato in data 12 maggio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, UGL, CISAL, CIDA, CONFEDIR, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, Federazione CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI . . . . . . Pag. 18

Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto «Università» relativo al quadriennio 1994-1997 ed al primo biennio economico 1994-1995, sottoscritto in data 17 luglio 1997 . . . . . . Pag. 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Pro.Ge.Tur», in Alberobello . . . . . . Pag. 21

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Svi.Te.», in Altamura . . . . . . Pag. 22

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Rinascita», in Altamura . . . . . . Pag. 22

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Noi Donne», in Bari - Palese . . . . . . Pag. 22

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «L'Andriese», in Andria . . . . . . Pag. 23

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo Sentiero», in Barletta . . . . . . Pag. 23

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Crescere», in Andria . . . . . . Pag. 23

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Carrettieri», in Grumo . . . . . . Pag. 24

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Spazio Aperto», in Barletta . . . . . . Pag. 24

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 4 settembre 1997.

Abolizione della colorazione in rosso della benzina super con piombo . . . . Pag. 25

Ministero delle finanze

DECRETO 29 agosto 1997.

Modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE . . . . Pag. 25

Ministero della sanità

DECRETO 27 giugno 1997.

Modificazione al provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 943 del 7 gennaio 1997 . . . . Pag. 26

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

Università di Urbino

DECRETO RETTORALE 21 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Nuova autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Pag. 28

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 5 settembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 28

Università «G. D'Annunzio» di Chieti: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 29

Università di Bari: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale AVONEX (Interferone beta - 1a) autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/97/033/001 Avonex - 30 (6 milioni di UI) - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 4 fiale di vetro monodose da 3 ml - intramuscolare. Titolare A.I.C.: Biogen France S.A. 55, Avenue de Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cedex Francia (Decreto UAC/C/N. 17/1997)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 1997) . . . . . . Pag. 29

Comunicato relativo all'estratto della Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma concernente: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 1997) . . . . Pag. 30

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 11 agosto 1997 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università di Urbino». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1997) . . . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 177

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1997.

Misure di riorganizzazione della rete scolastica.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1997.

Criteri e parametri per la formazione delle classi.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1997.

Determinazione degli organici.

Da 97A6906 a 97A6908

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1997.

Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994.

97A6940

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 settembre 1997, n. 291.

Proroga del regime transitorio previsto dagli articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di attività di recupero dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione di direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e relativi rifiuti;

Visti, in particolare, gli articoli 33, comma 6, e 57, comma 5, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, i quali, in attesa dell'adozione delle norme tecniche di attuazione del decreto stesso, disciplinano la fase transitoria di passaggio al nuovo regime dei rifiuti, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle attività di recupero;

Considerato, in particolare, che il predetto articolo 33, comma 6, consentiva di sottoporre alle procedure semplificate di inizio di attività i rifiuti individuati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1995, sino all'adozione delle nuove norme tecniche e comunque non oltre il 29 agosto 1997;

Considerato, altresì, che ai sensi del citato articolo 57, comma 5, le attività escluse dall'elenco dei rifiuti in base alla disciplina previgente dovevano conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro il 2 settembre 1997, presupponendo l'adozione delle norme tecniche di attuazione del decreto stesso entro il medesimo termine;

Considerato che la mancata adozione nei predetti termini delle norme tecniche, che individuano le condizioni in base alle quali le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere assoggettate alle procedure di denuncia di inizio di attività, determina la paralisi delle attività di recupero in esercizio, con significativi riflessi sul piano economico;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di cui agli articoli 33, comma 6, e 57, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 novembre 1997,».

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Gurro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 3 luglio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gurro (Verbano Cusio Ossola) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Carmela Crea;

Considerato che la dott.ssa Carmela Crea non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Gaetano Losa è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Gurro (Verbano Cusio Ossola), a decorrere dal 1° agosto 1997, in sostituzione della dott.ssa Carmela Crea, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

97A6987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Novoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 dicembre 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Novoli (Lecce) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Nicola Prete;

Considerato che il dott. Nicola Prete non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il rag. Mario Miglietta è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Novoli (Lecce), in sostituzione del dott. Nicola Prete, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

97A6988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio provinciale di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio provinciale di Vicenza, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal presidente e da trentasei membri;

Considerato che nel citato consiglio, a causa delle dimissioni rassegnate da venti consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Vicenza è sciolto.

Art. 2.

Il prefetto, dott. Gian Valerio Lombardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consiglio suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCALFÀRO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Vicenza, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal presidente e da trentasei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate complessivamente da venti membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vicenza, pertanto, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 103/97/Gab del 18 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'amministrazione provinciale.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio provinciale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Vicenza ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'amministrazione provinciale nella persona del prefetto, dott. Gian Valerio Lombardi.

Roma, 22 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Valmontone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Valmontone (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valmontone (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Maria Gemma Ranucci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCALFÀRO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valmontone (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in data 22 luglio 1997, da undici membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11524/7969/95/Gab del 25 luglio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valmontone (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Maria Gemma Ranucci.

Roma, 22 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Manziana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Manziana (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti sepa-

rati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manziana (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Mecozzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Manziana (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 luglio 1997, da nove membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11519/2173/95/Gab del 25 luglio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manziana (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dei comune nella persona del dottor Roberto Mecozzi.

Roma, 22 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Barbarano Romano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Barbarano Romano (Viterbo), è stato eletto nelle consultazioni amministrative del 13 dicembre 1992;

Considerato che, a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che essendosi l'organo assembleare ridotto, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barbarano Romano (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Pompella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Barbarano Romano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 dicembre 1992, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri, su quindici assegnati dalla legge.

Le dimissioni di nove consiglieri, rese in tempi diversi, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, impossibilitato a procedere ad alcuna surroga trattandosi di un comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, non ancora rinnovatosi con il nuovo sistema di elezione diretta del sindaco.

Il prefetto di Viterbo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4008/13-1/Gab del 10 giugno 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barbarano Romano (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Pompella.

Roma, 14 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Attigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Attigliano (Terni), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati presentati contemporaneamente al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Attigliano (Terni) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Castrese De Rosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Attigliano (Terni), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nel corso della seduta consiliare svoltasi in data 18 luglio 1997, da sette componenti del consiglio.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Terni, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1978/13.1/Gab del 21 luglio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Attigliano (Terni) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Castrese De Rosa.

Roma, 22 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Fallo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fallo (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da sette consiglieri, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fallo (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Giove è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fallo (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuale rassegnate, in data 9 luglio 1997, da sette membri del corpo consiliare, nonché del sindaco.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Pertanto, il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2270/13.Gab del 15 luglio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fallo (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Giove.

Roma, 22 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A6994

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, concordato il 19 dicembre 1996 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici, FED.FP.CGIL/Medici-UIL/Medici-FIALS/Medici-CUMI AMFUP, Federazione sindacale medici dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA.-ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA, integrativo del CCNL della predetta apposita area per la dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 5 dicembre 1996.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo

avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «Enti pubblici non economici», delle «Regioni e delle autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione», ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, — relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici — sottoscritto il 5 dicembre 1996 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici, FED.FP.CGIL/Medici-UIL/Medici-FIALS/Medici-CUMI AMFUP, Federazione Sindacale Medici Dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA.-ANMDO - SNAMI), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA;

Vista la lettera prot. n. 20 del 3 gennaio 1997 (pervenuta il 7 gennaio 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, concordato il 19 dicembre 1996 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici, FED. FP. CGIL/Medici-UIL/Medici-FIALS/Medici-CUMI AMFUP, Federazione Sindacale Medici Dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA.ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA, integrativo del CCNL della predetta apposita area per la dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 5 dicembre 1996;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera prot. n. 10010/97/7.515 del 9 gennaio 1997, con la quale è stata chiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa .... nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni .... si riterrà acquisita l'Intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla predetta lettera del 9 gennaio 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato precisato che «per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilità, a decorrere dal 1° aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) è prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469» e che nella citata direttiva del 1° febbraio 1995 è stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 «la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria», indicando, in particolare in lire 66,25 miliardi ed in lire 110,48 miliardi gli specifici importi destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale dipendente dal Servizio sanitario nazionale;

Considerato che il predetto testo concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa

intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994 e dalla direttiva del 1° febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;

Considerato che il predetto testo concordato è coerente con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993, valorizzando la funzione e le responsabilità del personale con qualifica dirigenziale;

Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nel rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 gennaio 1997 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione .... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ....» e ad «esercitare .... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, concordato il 19 dicembre 1996 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici, FED.FP. CGIL/Medici-UIL/Medici-FIALS/Medici-CUMI AMFUP, Federazione Sindacale Medici Dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA.-ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA, integrativo del CCNL della predetta apposita area per la dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 5 dicembre 1996.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 17 gennaio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 10, registrato con riserva con delibera delle sezioni riunite adottata nell'adunanza del 23 luglio 1997

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione in data 1° agosto 1997 da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato in data 19 dicembre 1996 del contratto integrativo dell'area della dirigenza medica e veterinaria, il giorno 5 agosto 1997 alle ore 12 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali di categoria:

ANAAO-ASSOMED - ANPO - CIMO-ASMD - Fed.CISL medici - CO.SI.ME. - FED.FPCGILmed.-UILmed.-FIALSmed.-CUMI-AMFUP - FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO) - SIMET - SIVEMP - SNR - UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL COMPARTO SANITÀ

PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994-1997

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994-1995

Le parti prendono atto che nel testo concordato il 19 dicembre 1996 era contenuto il seguente errore materiale, direttamente corretto nel testo che si sottoscrive in data odierna: al comma 8 il riferimento corretto è al comma 7 e non 8. Al termine della riunione le parti concordano l'unito nuovo testo dell'art. 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al biennio di parte economica 1994-1995 per l'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del comparto Sanità.

Art. 1.

1. Nel testo del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità, stipulato il 5 dicembre 1996, l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Assunzioni a tempo determinato).* — 1. In applicazione della legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni l'azienda può stipulare contratti individuali per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato nei seguenti casi:

a) in sostituzione di dirigenti assenti, quando l'assenza superi i quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell'assente;

b) in sostituzione di dirigenti assenti per gravidanza e puerperio, sia nell'ipotesi di astensione obbligatoria sia in quella di astensione facoltativa previste dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del 1977;

c) per la temporanea copertura di posti vacanti di dirigente medico e veterinario per un periodo massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso.

2. Per la selezione dei dirigenti da assumere, le amministrazioni applicano i principi previsti dall'art. 9 della legge n. 207/1985.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nome del dirigente sostituito.

4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del dirigente sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5. Ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:

le ferie sono proporzionali al servizio prestato;

in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli articoli 24 e 25, in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del decreto-legge n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983; i periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all'art. 24, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 24;

possono essere previste assenze non retribuite fino ad un massimo di dieci giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art. 23, comma 2;

l'azienda od ente nel contratto individuale definisce quale incarico conferire al dirigente assunto a tempo determinato ai fini della retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato di cui all'art. 64 è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell'incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.

6. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell'art. 2126 del codice civile quando:

a) l'apposizione del termine non risulti da atto scritto;

b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nel comma 1.

7. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230/1962, il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dirigente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se rientrante in un'altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempreché il dirigente assente sia lo stesso.

8. Il medesimo dirigente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l'applicazione del comma 7, solo dopo il decorso di quindici ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle norme di assunzione vigenti.

9. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 7, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto.

10. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza.

11. Al dirigente già a tempo indeterminato, assunto ai sensi del comma 1, può essere concesso, dall'azienda od ente di provenienza, un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 28 e con i limiti ivi previsti, per la durata del contratto a tempo determinato stipulato con la stessa od altra azienda.

12. I documenti di cui all'art. 14, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all'art. 2126 del codice civile per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell'art. 14.

13. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per l'assunzione dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario.».

14. All'art. 75 del CCNL di cui al comma 1, la lettera *l)* è riformulata nel modo seguente: «art. 16, contratto a tempo determinato: art. 9, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979; art. 9, comma 17 della legge 207/1985 - limitatamente alla durata dell'incarico; art. 3, comma 23 della legge 537/1993». La tabella allegato 5 del medesimo contratto è integrata con la tabella allegato 1 al presente contratto.

ALLEGATO 1

ASSENZE PER MALATTIA
NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO

1. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO.

Coincide con la durata del contratto, ma non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art. 24, commi 1 e 2. Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.

Un dirigente assunto a tempo determinato per 6 mesi, ad esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione del posto per 6 mesi. Se però egli si ammala dopo quattro mesi dall'inizio del rapporto avrà diritto alla conservazione del posto solo per i restanti due mesi.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZE.

2.1. *Determinazione del periodo massimo retribuibile e relativo trattamento.*

Regola generale.

Si deve verificare, in base alla previsione dell'art. 5 della legge 638/1983, richiamato nel testo dell'art. 16 del CCNL, qualè il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. Tale periodo è quello massimo retribuibile.

Se il dirigente si ammala il 15 dicembre 1997, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1996 fino al 14 dicembre 1997. Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso del rapporto.

Ai fini della quantificazione del trattamento economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo retribuibile bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale: 9 mesi su 18 (e cioè la metà del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18 (e cioè un sesto) sono retribuiti al 90% e 6 mesi su 18 (e cioè due sesti) al 50%.

Si consideri il seguente esempio: dirigente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per 120 giorni;

il periodo massimo retribuibile sarà di 6 mesi; di questi sei mesi (180 giorni), 90 giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; 30 giorni (un sesto) al 90 %; 60 giorni (due sesti) al 50%.

L'assenza di 120 giorni del dirigente sarà dunque retribuita al 100% per i primi 90 giorni, mentre i restanti 30 giorni saranno retribuiti al 90%.

Se l'assenza fosse stata di 190 giorni (10 giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente:

90 giorni al 100%;

30 giorni al 90%;

60 giorni al 50%;

10 giorni senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti, essere retribuita.

Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia può essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine.

N.B. — Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il Dirigente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza di rapporto).

2.2. *Periodo massimo retribuibile inferiore a 4 mesi ma superiore a un mese.*

Nel caso che il dirigente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il CCNL prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di 4 mesi è esattamente 60 giorni).

Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui 60 giorni da retribuire al 100%, 10 giorni da retribuire al 90% e 20 giorni da retribuire al 50%.

In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo:

45 giorni (la metà del massimo) da retribuire al 100%;

15 giorni (un sesto) da retribuire al 90%;

30 giorni (due sesti) da retribuire al 50%.

Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100% per passare dai «normali» 45 giorni, risultanti dall'applicazione della solita proporzione, ai 60 previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50%.

Quindi:

60 giorni (45 giorni + 1/3) al 100%;

10 giorni (15 giorni - 1/3) al 90%;

20 giorni (30 giorni - 1/3) al 50%.

In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per 20 giorni sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta per 70 giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60 giorni e al 90% per i successivi 10 giorni; se si assenta per 120 giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60 giorni, al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 giorni, mentre per gli altri 30 giorni non sarà retribuito.

2.3. *Periodo massimo retribuibile garantito.*

Nel caso che il dirigente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perché così prevede espressamente l'art. 5 della legge 638 del 1983. Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero. In un caso del genere, se il dirigente si ammala per 40 giorni, poiché ha diritto alla retribuzione solo per 30 giorni, i primi 30 giorni di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 giorni sono senza retribuzione.

Le parti prendono atto che nel testo concordato il 19 dicembre 1996 era contenuto il seguente errore materiale, direttamente corretto nel testo che si sottoscrive in data odierna: al comma 8 il riferimento corretto è al comma 7 e non 8. Al termine della riunione le parti concordano l'unito nuovo testo dell'art. 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al biennio di parte economica 1994 -1995 per l'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del comparto sanità.

97A6804

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, concordato il 18 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità dirigenza, integrativo del CCNL del predetto personale non medico con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 5 dicembre 1996.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle ammini-

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «Enti pubblici non economici», delle «Regioni e delle autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione», ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 - relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici - sottoscritto il 5 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, CONFSAL, RdB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità dirigenza;

Vista la lettera prot. n. 19 del 3 gennaio 1997 (pervenuta il 7 gennaio 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, concordato il 18 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità dirigenza, integrativo del CCNL del predetto personale non medico con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 5 dicembre 1996;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera prot. n. 10013/97/7.515 del 9 gennaio 1997, con la quale è stata chiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa .... nel caso non intervenga risposta entro 5 giorni .... si riterrà acquisita l'Intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla predetta lettera del 9 gennaio 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato precisato che «per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilità, a decorrere dal 1° aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) è prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469» e che nella citata direttiva del 1° febbraio 1995 è stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 «la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria», indicando, in particolare, in lire 66,25 miliardi ed in lire 110,48 miliardi gli specifici importi destinati, rispettivamente per gli anni 1995

e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale dipendente dal Servizio sanitario nazionale;

Considerato che il predetto testo concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994 e dalla direttiva del 1° febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;

Considerato che il predetto testo concordato è coerente con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993, valorizzando la funzione e le responsabilità del personale con qualifica dirigenziale;

Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nel rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 gennaio 1997 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione .... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ....» e ad «esercitare .... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, concordato il 18 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità dirigenza, integrativo del CCNL del predetto personale non medico con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 5 dicembre 1996.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 17 gennaio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 9, registrato con riserva con delibera delle Sezioni riunite adottata nell'adunanza del 23 luglio 1997

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione in data 1° agosto 1997 da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale l' A.RA.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo concordato in data 18 dicembre 1996, il giorno 5 agosto 1997 alle ore 15, presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:

C.G.I.L. - C.I.S.L - U.I.L. - CIDA - CISAL - CONFE.DIR. - CONFSAL - USPPI - UNIONQUADRI - R.d.B./CUB - UGL - AUPI - SNABI SINAFO - USINCI/SICUS - CIDA/SIDIRSS - FIST C.I.S.L./ DIRIGENTI - FEDERAZIONE NAZ.LE FP CGIL/ DIRIGENZA e UIL/SANITÀ DIRIGENZA.

Le parti prendono atto che, rispetto alle sigle firmatarie del testo concordato in data 18 dicembre 1996, la denominazione della CISL FISOS/DIRIGENTI e cambiata in FIST CISL/DIRIGENTI e quella della CISNAL è cambiata in UGL. Le parti prendono altresì atto che nel predetto testo erano contenuti i seguenti errori materiali, direttamente corretti nel testo che si sottoscrive in data odierna: rinumerazione dei commi (era saltato il comma 5); al comma 5, terzo alinea il riferimento corretto è all'art. 22 e non 23; al comma 8 il riferimento corretto è al comma 7 e non 8. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito nuovo testo dell'art. 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al biennio di parte economica 1994 -1995 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto Sanità.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SANITA.

PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994-1997

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994-1995

Art. 1.

1. Nel testo del CCNL dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del comparto sanità, stipulato il 5 dicembre 1996, l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Assunzioni a tempo determinato)*. — 1. In applicazione della legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni l'azienda può stipulare contratti individuali per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato nei seguenti casi:

a) in sostituzione di dirigenti assenti, quando l'assenza superi i quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell'assente;

b) in sostituzione di dirigenti assenti per gravidanza e puerperio, sia nell'ipotesi di astensione obbligatoria sia in quella di astensione facoltativa previste dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del 1977;

c) per la temporanea copertura di posti vacanti di dirigente nei vari profili dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo per un periodo massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso.

2. Per la selezione dei dirigenti da assumere, le amministrazioni applicano i principi previsti dall'art. 9 della legge n. 207/1985.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nome del dirigente sostituito.

4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del dirigente sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5. Ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:

le ferie sono proporzionali al servizio prestato;

in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli articoli 23 e 24, in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del decreto-legge n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge 638/1983; i periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all'art. 23, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 23;

possono essere previste assenze non retribuite fino ad un massimo di dieci giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art. 22, comma 2;

l'azienda od ente nel contratto individuale definisce quale incarico conferire al dirigente assunto a tempo determinato ai fini della retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato di cui all'art. 61 è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell'incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.

6. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell'art. 2126 del codice civile quando:

a) l'apposizione del termine non risulti da atto scritto;

b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nel comma 1.

7. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230/1962, il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dirigente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se rientrante in un'altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempreché il dirigente assente sia lo stesso.

8. Il medesimo dirigente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l'applicazione del comma 7, solo dopo il decorso di quindici ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle norme di assunzione vigenti.

9. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 7, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto.

10. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza.

11. Al dirigente già a tempo indeterminato, assunto ai sensi del comma 1, può essere concesso, dall'azienda od ente di provenienza, un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 27 e con i limiti ivi previsti, per la durata del contratto a tempo determinato stipulato con la stessa od altra azienda.

12. I documenti di cui all'art. 14, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all'art. 2126 del codice civile per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell'art. 14.

13. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per l'assunzione dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario.».

14. All'art. 72 del CCNL di cui al comma 1, la lettera *k)* è riformulata nel modo seguente: «con riferimento al contratto a tempo determinato: art. 9, comma 4 del D.P.R. 761/1979; art. 9, comma 17 della legge 207/1985 - limitatamente alla durata dell'incarico; art. 7, comma 6 della legge 554/1988; artt. 1 e 5 del DPCM 127/1988; art. 3, comma 23 della legge 537/1993». La tabella allegato 4 del medesimo contratto è integrata con la tabella allegato 1 al presente contratto.

ALLEGATO 1

ASSENZE PER MALATTIA
NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO

1. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO.

Coincide con la durata del contratto, ma non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art. 24, commi 1 e 2. Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.

Un dirigente assunto a tempo determinato per 6 mesi, ad esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione del posto per 6 mesi. Se però egli si ammala dopo quattro mesi dall'inizio del rapporto avrà diritto alla conservazione del posto solo per i restanti due mesi.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZA.

2.1. *Determinazione del periodo massimo retribuibile e relativo trattamento.*

Regola generale.

Si deve verificare, in base alla previsione dell'art. 5 della legge 638/1983, richiamato nel testo dell'art. 16 del CCNL, qual'è il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. Tale periodo è quello massimo retribuibile.

Se il dirigente si ammala il 15 dicembre 1997, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1996 fino al 14 dicembre 1997. Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso del rapporto.

Ai fini della quantificazione del trattamento economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo retribuibile bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale: 9 mesi su 18 (e cioè la metà del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18 (e cioè un sesto) sono retribuiti al 90% e 6 mesi su 18 (e cioè due sesti) al 50%.

Si consideri il seguente esempio: dirigente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per 120 giorni;

il periodo massimo retribuibile sarà di 6 mesi; di questi sei mesi (180 giorni), 90 giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; 30 giorni (un sesto) al 90%; 60 giorni (due sesti) al 50%

L'assenza di 120 giorni del dirigente sarà dunque retribuita al 100% per i primi 90 giorni, mentre i restanti 30 giorni saranno retribuiti al 90%;

Se l'assenza fosse stata di 190 giorni (10 giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente:

90 giorni al 100%;

30 giorni al 90%;

60 giorni al 50%;

10 giorni senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti, essere retribuita.

Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia può essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine.

N.B. Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il dirigente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza di rapporto).

2.2. *Periodo massimo retribuibile inferiore a 4 mesi ma superiore a un mese.*

Nel caso che il dirigente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il CCNL prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di 4 mesi è esattamente 60 giorni).

Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui 60 giorni da retribuire al 100%, 10 giorni da retribuire al 90% e 20 giorni da retribuire al 50%.

In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo:

45 giorni (la metà del massimo) da retribuire al 100%;

15 giorni (un sesto) da retribuire al 90%;

30 giorni (due sesti) da retribuire al 50%.

Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100% per passare dai «normali» 45 giorni, risultanti dall'applicazione della solita proporzione, ai 60 previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50%.

Quindi:

60 giorni (45 giorni + 1/3) al 100%;

10 giorni (15 giorni - 1/3) al 90%;

20 giorni (30 giorni - 1/3) al 50%.

In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per 20 giorni sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta per 70 giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60 giorni e al 90% per i successivi 10 gg; se si assenta per 120 giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60 giorni, al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 giorni, mentre per gli altri 30 giorni non sarà retribuito.

2.3. *Periodo massimo retribuibile garantito.*

Nel caso che il dirigente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perché così prevede espressamente l'art. 5 della legge 638 del 1983. Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero. In un caso del genere, se il dirigente si ammala per 40 giorni, poiché ha diritto alla retribuzione solo per 30 giorni, i primi 30 giorni di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 giorni sono senza retribuzione.

97A6805

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 21 maggio 1996 del personale del comparto «Università», relativo al quadriennio normativo 1994-1997, concordato in data 12 maggio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, UGL, CISAL, CIDA, CONFEDIR, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, Federazione CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995 ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei «Ministeri», delle «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo», della «Scuola» e delle «Università»;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto università di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici sottoscritto il 21 maggio 1996;

Vista la lettera protocollo n. 3360 del 16 maggio 1997, con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 21 maggio 1996 del personale del comparto «Università», relativo al quadriennio normativo 1994-1997, concordato in data 12 maggio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, UGL, CISAL, CIDA, CONFEDIR, UNIONQUADRI E USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, Fed.ne CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione dell'articolato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che il testo concordato in esame non comporta oneri contrattuali in quanto gli stessi «gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione Università-Regione»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 giugno 1997 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del predetto testo concordato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ..... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni .....» e ad «esercitare ..... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 21 maggio 1996 del personale del comparto «Università», relativo al quadriennio normativo 1994-1997, concordato in data 12 maggio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, UGL, CISAL, CIDA, CONFEDIR, UNIONQUADRI E USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, Fed.ne CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 3 giugno 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 1

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997, con il quale l'ARAN è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993, a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 1996 del personale del comparto università, il giorno 17 luglio 1997, alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti conferazioni e organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, UGL (ex CISNAL), CIDA, CONFEDIR, UNIONQUADRI, USPPI, CISAL, CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, Fed.ne CONFSAL, SNALS/Università e CISAPUNI.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il testo dell'art. 19 integrativo del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 1996 relativo al personale del Comparto università.

L'art. 19 del CCNL 21 maggio 1996 viene modificato e integrato nel modo seguente:

Art. 19.

Assunzioni a tempo determinato

1. Le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, con riferimento a qualifiche non superiori alla sesta, per le seguenti esigenze:

a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente;

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e 9 dicembre 1977, n. 903;

c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi oppure per attività connesse per lo svolgimento dei progetti finalizzati di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 127, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Per i braccianti agricoli è consentita l'assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51;

2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al tempestivo reclutamento del personale stesso.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, con il rientro in servizio del titolare.

5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno, ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a tempo parziale.

6. Le amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, possono effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato, per qualifiche non inferiori alla settima, per una durata non superiore a cinque anni, per lo svolgimento di programmi di

ricerca e per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse, di personale tecnico fornito di laurea, con trattamento economico fondamentale e accessorio rapportato ai corrispondenti profili professionali delle amministrazioni. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto, o comunque, il compimento del termine, comportano, a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.

7. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potrà in nessun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore ai cinque anni complessivi per la stessa persona.

8. La spesa per il personale di cui al comma 6 dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi il ricorso alla dotazione ordinaria e non potrà superare il 50% dei finanziamenti.

9. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.

9-*bis*. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 possono essere effettuate anche in relazione a personale laureato medico ed odontoiatra e delle altre professionalità sanitarie (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), per far fronte ad esigenze assistenziali di assoluta necessità, dalle sole amministrazioni ove già sussistano alla data del 1° gennaio 1997 rapporti di lavoro a termine con tali figure professionali. Tali assunzioni devono essere effettuate dando luogo alla trasformazione dei rapporti in essere alla data predetta e hanno durata massima di tre anni, non prorogabile. Solo qualora risultino disponibili posti rispetto al limite del contingente determinato dai rapporti in essere alla data del 1° gennaio 1997, a seguito della cessazione dei medesimi rapporti ed entro il limite delle risorse rese conseguentemente disponibili e, in ogni caso, delle disponibilità di bilancio, le amministrazioni possono procedere a nuove assunzioni entro e non oltre sei mesi dalla stipulazione del presente contratto. Al personale assunto a termine si applica la vigente normativa concernente l'incompatibilità anche in materia di libera professione nonché il trattamento economico e normativo delle corrispondenti figure professionali a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dal comma 11.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale laureato medico e odontoiatra e delle altre professionalità sanitarie (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) titolare alla data del 1° gennaio 1997 di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con l'Università degli studi Federico II di Napoli e con la Seconda Università degli studi di Napoli.

I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nelle convenzioni Università-Regione.

10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;

b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli articoli 26 e 27 in quanto compatibili.

I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 26, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.

Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.

Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 26;

c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 23, comma 3;

d) in alternativa a quanto previsto alla lettera *c)*, ai dipendenti assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un anno, spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli articoli 23 e 25.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA TRA LE PARTI

Le parti si danno atto di aver regolamentato la possibilità di fronteggiare le emergenze assistenziali di assoluta necessità attraverso l'istituto del rapporto di lavoro a tempo determinato, pur ritenendo compiutamente soddisfacente solo soluzioni adottate nel più ampio e generale ambito della definizione del nuovo ordinamento professionale.

DICHIARAZIONE A VERBALE UGL

La nostra organizzazione sindacale auspica un intervento legislativo che sani definitivamente il precariato all'interno di tutti i comparti.

Art. 19 e 19-*bis* CCNL - Università

DICHIARAZIONE A VERBALE DELL'UNIONQUADRI E CISAL - Università

I sottoscritti esprimono le proprie perplessità in merito alla mancata individuazione della figura dell'amministrazione (*) che determina le «esigenze assistenziali di assoluta necessità» ravvisando in questo la mancanza di avanzamento del processo di responsabilizzazione all'interno degli Atenei, come previsto dalla normativa vigente.

(*) Ateneo: C.D.A.; Az. Univ. Pol.: Comitato direttivo, ecc.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CISAL

La CISAL nel sottoscrivere la proposta di integrazione dell'art. 19 del CCNL del 21 maggio 1996, precisa e si auspica quanto segue:

a) la CISAL proporrà che nelle sedi competenti il Governo si faccia carico di definire con provvedimento legislativo, ad iter rapido, uno standard «minimale» indispensabile di pianta organica, per quanto attiene l'assistenza medica e non, per l'Azienda universitaria policlinico (AUP);

b) sulla base di eventuali carenze in pianta organica di personale addetto all'assistenza, non colmabile con posti disponibili in organico di prof. di I, II o ricercatore, si istituisca il ruolo del «medico universitario». Detta figura professionale dovrà avere lo stesso trattamento giuridico ed economico del pari grado «ospedaliero». L'onere graverà sul fondo regionale della sanità;

c) in fase transitoria, gli attuali operatori medici (tecnici, gettonati e prefettati) continuano a prestare la loro opera;

d) l'accesso al ruolo del medico universitario avverrà per titoli e dovrà riguardare in fase transitoria tutto il personale strutturato tecnico, gettonato, prefettizio, che alla data di entrata in funzione dell'A.U.P. era in servizio e in possesso della laurea in medicina e chirurgia o odontoiatria e della specializzazione attinente alla disciplina a cui fa riferimento il bando di concorso. A tutto il personale che svolge le funzioni assistenziali di medico si applica il regime delle incompatibilità così come previsto dalla circolare «Bindi» in materia;

e) tutti i posti del ruolo universitario lasciati liberi dal personale transitato nel ruolo di medico universitario, verranno riaccreditati dal C.D. dell'AUP tenendo conto della esigenza dell'azienda.

f) istituito il ruolo del medico universitario, che consente lo svolgimento della professione medica a personale universitario non assunto per svolgere tale compito, ottiene la sospensione per un anno dall'attività di servizio: se recidivo la pena viene raddoppiata e accompagnata da un'ammenda pari al doppio dello stipendio-annuo in godimento all'atto della contestazione.

DICHIARAZIONE

La CONF.S.A.L. esprime preoccupazione per il ricorso allo strumento contrattuale per la soluzione, solo provvisoria, di problemi quali quelli del precariato dei policlinici universitari che al di là delle previsioni degli articoli del CCNL relativi del nuovo ordinamento professionale in coerenza con questi richiederebbero un intervento normativo più organico.

97A6806

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Pro.Ge.Tur.», in Alberobello.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 aprile 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Pro.Ge.Tur.», con sede in Alberobello, BUSC 5174/202032, costituita per rogito del notaio Donato Pirro in data 16 settembre 1983, rep. n. 171727, reg. impr. n. 15470, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6917

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Svi.Te.», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 maggio 1992 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Svi.Te.», con sede in Altamura, BUSC 4625/183530, costituita per rogito del notaio Lorenzo De Bellis in data 27 gennaio 1981, rep. n. 3631, reg. impr. n. 12780, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6918

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Rinascita», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 gennaio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Rinascita», con sede in Altamura, BUSC 6294/232740, costituita per rogito del notaio Ernesto Fornaro in data 21 dicembre 1987, rep. n. 33918, reg. impr. n. 22506, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6919

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Noi Donne», in Bari - Palese.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 gennaio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Noi Donne», con sede in Bari - Palese, BUSC 4340/175204, costituita per rogito del notaio Michele Buquicchio in data 4 febbraio 1980, rep. n. 8787, reg. impr. n. 11747, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6920

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «L'Andriese», in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «L'Andriese», con sede in Andria, BUSC 5294/206842, costituita per rogito del notaio Giuseppe Tedone in data 12 giugno 1984, rep. n. 16570, reg. impr. n. 6096, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6921

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo Sentiero», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 agosto 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Nuovo Sentiero», con sede in Barletta, BUSC 6728/246725, costituita per rogito del notaio Felice D'Onofrio in data 15 gennaio 1990, rep. n. 93743, reg. impr. n. 10113, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6922

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Crescere», in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 luglio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

La società cooperativa «Crescere», con sede in Andria, BUSC 7202, costituita per rogito del notaio Nicola Lombardi in data 14 aprile 1992, rep. n. 38559, reg. impr. n. 11402, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6923

DECRETO 8 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Carrettieri», in Grumo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 gennaio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Carrettieri», con sede in Grumo, BUSC 1317/31279, costituita per rogito del notaio Nicola Trerotoli in data 21 aprile 1950, rep. n. 6993, reg. impr. n. 3414, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6924

DECRETO 8 agosto 1997

Scioglimento della società cooperativa «Spazio Aperto», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Spazio Aperto», con sede in Barletta, BUSC 6091/226765, costituita per rogito del notaio Felice D'Onofrio in data 27 marzo 1987, rep. n. 75807, reg. impr. n. 8177, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6925

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 settembre 1997.

Abolizione della colorazione in rosso della benzina super con piombo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 771 del 27 marzo 1959 con il quale è stata stabilita la colorazione di vari carburanti, tra cui quella della benzina super mediante l'aggiunta di un colorante rosso;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali, fra cui il Comitato interministeriale prezzi, prevedendo che le funzioni ed i compiti settoriali già spettanti a detti comitati fossero attribuiti alla responsabilità individuale dei Ministri con competenze prevalenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, emanato ai sensi della citata legge n. 537/1993;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 6 marzo 1997 con il quale è stata disposta la colorazione in verde della benzina super senza piombo, per la quale si applica la riduzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine, in sostituzione del tracciante (acetofenone) utilizzato in precedenza;

Tenuto conto che la colorazione introdotta dal citato provvedimento del Ministero delle finanze consente di distinguere la benzina senza piombo da quella con piombo, rendendo superflua la colorazione in rosso di quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolita la colorazione in rosso della benzina con piombo, introdotta con il provvedimento n. 771 del 27 marzo 1959 del Comitato interministeriale prezzi.

Art. 2.

L'impiego del colorante è consentito fino ad esaurimento delle scorte esistenti presso gli impianti di utilizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 4 settembre 1997

p. *Il Ministro:* CARPI

97A6995

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 agosto 1997.

Modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti minsteriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con in quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 87/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 1997, concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Vista l'istanza con la quale la ditta Rothmans Services B.V. ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto ministeriale del 6 giugno 1997 per le sigarette di provenienza estera «Peer (Golden Super Kings)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	mg/sigaretta condensato da	mg/sigaretta condensasto a
Peer (Golden Super Kings)	15,0	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Peer (Golden Super Kings)», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1997

Il direttore generale reggente: CUTRUPI

97A6996

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 giugno 1997.

Modificazione al provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 943 del 7 gennaio 1997.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 5, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 943 del 7 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, con cui sono state apportate modifiche alla classificazione della specialità medicinale Synflex Forte della ditta Recordati a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche della stessa secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Considerato che per la specialità medicinale indicata nell'allegato 1 al provvedimento dianzi citato è stato indicato il prezzo approvato dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 4 novembre 1996 comprensivo di IVA al 4% secondo le disposizioni al momento vigenti;

Considerato che nelle more dell'emanazione del provvedimento l'IVA applicabile alle specialità medicinali classificate in classe a) e b) è passata dal 4% al 10% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta dell'8 gennaio 1997 che demanda all'ufficio del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza la verifica dei nuovi prezzi conseguiti all'applicazione di dette disposizioni concernenti l'IVA;

Ritenuto di dover pubblicare il prezzo del farmaco elencato nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 943 del 7 gennaio 1997 rivalutato con l'IVA al 10%;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo indicato per la specialità medicinale indicata nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 943 del 7 gennaio 1997 è sostituito dal prezzo riportato per la stessa specialità medicinale all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 278

ALLEGATO 1

Specialità: SYNFLEX FORTE:
ditta: Recordati;
confezione: 30 cpr 550 mg;
n. AIC: 024722047;
prezzo: L. 16.900;
classe: «A».

97A7033

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 21 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta lagge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto 6 marzo 1997 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1997;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 22 maggio 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 giugno 1997, con la quale il consiglio della facoltà di scienze ambientali ha chiesto l'istituzione del diploma universitario in «valutazione e controllo ambientale» in conformità al suddetto decreto;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997, trasmesso a questa Università con ministeriale n. 2085 del 6 agosto 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modicazioni, viene ulteriormente modificato con l'inserimento, nell'ambito della facoltà di scienze ambientali, del diploma universitario in valutazione e controllo ambientale con l'ordinamento degli studi sotto indicato:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

Art. 1.

Presso la facoltà di scienze ambientali è istituito il diploma universitario in valutazione e controllo ambientale. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti le basi giuridico-economiche e tecnico-scientifiche per la formazione di esperti nella valutazione e controllo ambientale.

La durata del corso di diploma è fissata in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diploma universitario in valutazione e controllo ambientale».

Art. 2.

L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere programmato, nell'ambito della legislazione vigente, dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine al corso di laurea in scienze ambientali.

Nell'ambito dei corsi affini, i consigli delle strutture didattiche riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli delle strutture didattiche stabiliranno, salvo colloqui integrativi su argomenti specifici, e ferma restando l'equivalenza di due semestrali ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 4.

Ordinamento del corso di studi

La durata del corso di studi è di tre anni. Esso comprende corsi di lezione, esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati. Una parte dell'attività didattica prevista potrà avere luogo presso aziende, enti pubblici e privati (stages).

L'articolazione didattica dovrà essere formulata con riferimento alle aree disciplinari di seguito indicate:

area fisico matematica informatica. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A, B01B, I05B, K05B;

area chimica. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: C03X, C05X, C01A, C11X;

area scienza della Terra. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: D01B, D01C, D02A, D02B, D03C, D04B;

area ecologica applicata. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: E03A, F22A, F22C, I11X, H02X;

area giuridica. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: N08X, N09X, N10X, N11X, N14X, N17X;

area economico-ambientale. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: P01B, P01C, P01G, P01H.

I consigli delle strutture didattiche possono altresì attivare discipline dei settori scientifico-disciplinari dell'area G.

Art. 5.

Esame di diploma

L'esame di diploma dovrà sostenersi con modalità stabilite dai consigli delle strutture didattiche. Ad esso sono ammessi gli studenti che abbiano superato gli esami di profitto relativi ad almeno venti annualità di insegnamento impartite nell'ambito delle aree disciplinari di cui all'art. 4.

Art. 6.

Regolamento dei corsi di diploma

I consigli delle competenti strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare sarà indicato il piano degli studi nel rispetto delle aree disciplinari di cui all'art. 4.

Nel manifesto degli studi saranno indicati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento (annuale, semestrale, trimestrale);

le modalità delle prove di valutazione degli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 21 agosto 1997

Il rettore: BO

97A6939

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto A.I.C. n. 323/97

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ALGOPIRINA nella forma e confezione: blister da 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Medisint S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Settala n. 10, codice fiscale 10887240157.

Pdoduttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società Ecobi farmaceutici S.a.s., con sede in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 26.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 blister da 12 compresse;

A.I.C. n. 029047014 (in base 10) 0VQG76 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 12 compresse contengono:

principio attivo: acido acetilsalicilico 300 mg - paracetamolo 200 mg;

eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato - magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi dell'influenza e delle sindromi da raffreddamento. Trattamento sintomatico di mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali e dolori articolari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6936

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 settembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1769,25
ECU	1913,44
Marco tedesco	974,53
Franco francese	289,63
Lira sterlina	2800,37
Fiorino olandese	865,12
Franco belga	47,196
Peseta spagnola	11,558
Corona danese	255,99
Lira irlandese	2618,67
Dracma greca	6,184
Escudo portoghese	9,613
Dollaro canadese	1280,77
Yen giapponese	14,621
Franco svizzero	1186,54
Scellino austriaco	138,48
Corona norvegese	237,31
Corona svedese	226,22
Marco finlandese	325,33
Dollaro australiano	1292,26

97A7044

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di prima fascia per la disciplina ed il settore sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in scienze geologiche):

disciplina «geomorfologia applicata», settore scientifico-disciplinare: D02A «geografia fisica e geomorfologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante, altresì, la retribuzione in godimento.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

97A6964

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

«lingua e letteratura francese», settore scientifico-disciplinare: L16A «lingua e letteratura francese».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6965

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale AVONEX (Interferone beta - 1a) autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/97/033/001 Avonex - 30 (6 milioni di UI) - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 4 fiale di vetro monodose da 3 ml - intramuscolare. Titolare A.I.C.: Biogen France S.A. 55, Avenue de Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cedex Francia (Decreto UAC/C/N. 17/1997)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 109, subito dopo il testo del decreto e prima dell'allegato I pubblicato alla pag. 111 deve intendersi riportata la seguente nota:

Nota n. 65-*bis* «Limitatamente all'indicazione: Sclerosi multipla relapsing-remitting (recidivante-remittente) nei soli pazienti con punteggio d'invalidità compreso tra 1 e 3,5 all'EDSS di Kurtzke, in età compresa tra 16 e 50 anni.

Prescrizione e dispensazione riservata ai centri ospedalieri autorizzati Registro ASL.

Possono proseguire la terapia con AVONEX (interferone beta 1a) i pazienti che hanno iniziato in modo documentato, il trattamento con altre specialità a base di interferone beta entro il limite massimo di età sopra indicato».

97A6997

Comunicato relativo all'estratto della Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma concernente: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 1997).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 25, seconda colonna, dove è scritto: «Gli aspiranti al trasferimento al posto di *ricercatore* anzidetto ...», leggasi: «Gli aspiranti al trasferimento al posto di *professore universitario di ruolo di seconda fascia* anzidetto ...».

97A6998

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 11 agosto 1997 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università di Urbino» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1997)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 7, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente all'area economica, dove è scritto: «*P03J* Economia regionale», leggasi: «*P01J* Economia regionale».

97A6999

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate **arretrate**, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189